



Per i Pensionati ed i quasi....

NOTIZIE DAL MONDO INPS

Stanno uscendo negli ultimi tempi Circolari e Messaggi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che riguardano i pensionati e coloro che si apprestano a diventarlo.

In linea con il compito informativo di questa Newsletter riassumiamo brevemente i contenuti sollecitando i soci e tutti i pensionati che volessero approfondire uno o più argomenti di visitare il sito INPS o di contattare le sedi regionali del SAPENS ed i nostri centri di servizio fiscale e patronale.

Circolare n. 57 dell'11 marzo 2025 – ai pensionati che lavorano spetta l'indennità di malattia?

L'Inps fornisce chiarimenti riguardo alla possibilità di riconoscere la prestazione economica di malattia ai lavoratori che percepiscono trattamenti pensionistici. In precedenza l'orientamento dell'Istituto non consentiva l'applicabilità dell'indennità (che ha la funzione di compensare la perdita di guadagno derivante da un evento morboso) ai titolari di trattamento pensionistico. Con la Circolare in questione l'Inps evidenzia, invece, come le norme oggi in vigore consentano ai pensionati di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, assumendo così lo status di "pensionato lavoratore". Ciò comporta l'obbligo di versamento della contribuzione per malattia a carico del datore di lavoro, in base al settore lavorativo ed alla qualifica ricoperta. Con tale precisazione si conferma, quindi, il diritto dei pensionati con rapporto di lavoro dipendente a percepire l'indennità qualora malati.

I possessori di pensione di reversibilità possono lavorare?

A tale domanda l'INPS precisa che la pensione ai superstiti subisce decurtazioni nel caso il reddito aggiuntivo sia tre volte superiore al trattamento minimo INPS (che per quest'anno è pari a 23.579,22 €). Al di sotto di tale soglia la pensione di reversibilità non subisce alcuna riduzione.

Invece, se il reddito aggiuntivo si colloca tra tre e quattro volte il minimo la pensione si riduce del 25%, tra quattro e cinque volte del 40% e sopra le cinque volte il taglio è del 50%. Per il calcolo si conteggiano tutti i redditi assoggettabili a IRPEF (lavoro dipendente e autonomo, redditi e pensioni estere, finanziari...) mentre non si conteggiano la prima casa, TFR, arretrati, altra pensione di reversibilità, assegni di invalidità, sociali e rendite vitalizie INAIL. Va segnalato che la decurtazione sulla pensione di reversibilità non può eccedere l'importo complessivo degli altri redditi.

Circolare INPS 55/2021: "Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi".

Molti lettori del Cicerone hanno chiesto lumi su come quantificare i tempi di una domanda all'INPS per un sussidio o per ottenere una prestazione. Il Regolamento in parola fornisce una serie di informazioni sul disbrigo delle pratiche di interesse, dall'avvio al termine finale del procedimento, gli eventi ostativi all'accoglimento o la sospensione dei termini.

Le tempistiche per le pratiche più importanti si possono così riassumere:

PENSIONE di VECCHIAIA, PENSIONE ANZIANITA' e ANTICIPATA 55 gg. - REVERSIBILITA' 50 gg. - PENSIONE di INVALIDITA' 115 gg. - RISCATTO/RICONGIUNZIONE 85 gg. - INVALIDITA' CIVILE 90 gg. (tra riconoscimento e pagamento) - CIG (ordinaria) 75 gg. (straordinaria) 45 gg. - INDENNITA' MALATTIA e MATERNITA' 55 gg. - PRESTITI 75 gg. - ASSEGNI SOCIALI 45 gg.

Nota Bene: La durata si riferisce alla conclusione del procedimento a partire dalla data di inoltro della domanda e non essendo diversamente specificato, i giorni sono da intendersi di calendario e non lavorativi. Per l'elenco completo consultate il sito dell'Istituto.

Messaggio INPS n. 949/2025: Bonus anziani 2025, 850 € per assistenza domiciliare.

Il 18 marzo scorso l'Istituto ha indicato le modalità per ottenere il bonus anziani, erogato in via sperimentale nel biennio 2025/2026 in attuazione al cd. Patto per la terza età di cui alla Legge 33/2023 ed alle previsioni del Dlgs. 29/2024 che contiene disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria in favore delle persone anziane non autosufficienti. Il bonus è finalizzato al sostegno delle spese contrattuali per l'assunzione di badanti e per cura e assistenza. Viene erogato, come detto, a chi versa in condizioni di non autosufficienza, cioè non è autonomo perché soggetto a disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale.

I requisiti di accesso sono

- almeno 80 anni d'età;
- valore ISEE non superiore a 6.000 euro;
- titolarità all'indennità di accompagnamento o presenza dei requisiti per ottenerla;
- livello di bisogno assistenziale gravissimo.

Per la presentazione della domanda bisogna attendere l'ormai imminente registrazione presso la Corte dei Conti del decreto attuativo del bonus anziani da 850 euro, di cui all'art. 34 - comma 4 - del Dlgs. 29/2024.

Messaggio INPS n. 914/2025: assegno più alto per chi andrà in pensione nel 2025,

Una buona notizia per chi va in pensione nel 2025: il montante contributivo sarà rivalutato del 3,66%, garantendo un incremento degli assegni. Ciò inciderà direttamente sull'importo della pensione, specialmente per coloro il cui assegno è calcolato con il metodo contributivo. Non è una novità normativa, ma l'effetto dell'aggiornamento della rivalutazione prevista dalla legge n. 335/1995 (cd. Riforma Dini) che si basa sulla variazione del PIL registrata nei cinque anni precedenti, come calcolata dall'Istat. Il valore 2025 risulta più alto rispetto a quello dello scorso anno, che era del 2,3%.

Il messaggio (reperibile sul sito INPS) fornisce anche i nuovi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, necessari per calcolare le pensioni a partire dall'anno in corso. L'incremento sarà applicato a tutte le gestioni pensionistiche (dipendenti, autonomi, pubblici, dello spettacolo e dello sport).

Grazie a questi adeguamenti, il calcolo delle pensioni per il 2025 risulterà più favorevole rispetto all'anno precedente, riflettendo l'andamento economico degli ultimi anni e garantendo una rivalutazione più consistente del montante contributivo.